



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 932 del 2020, proposto da Ottavio Paglia e Giuliana Paola Colombo, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesca Vrespa e Gabriele Cappello, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, via Circo, 12;

contro

Comune di Nibionno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Grella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Cesare Battisti 21;
Ente Parco della Valle del Lambro, in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Grella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Cesare Battisti 21;

nei confronti

Provincia di Lecco, Regione Lombardia, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Nibionno approvata con D.C.C. n. 37 del 9.12.2019 e degli atti ad essa allegati, tra cui l'elaborato "Controdeduzioni alle osservazioni e recepimento pareri" e gli atti della V.A.S.;
- del parere del Parco Regionale della Valle del Lambro prot. n. 6295 del 7.11.2019;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, avverso il quale si formula espressa riserva di proporre ulteriore ricorso anche per motivi aggiunti, tra cui in particolare, tutti gli atti istruttori, preliminari e/o propedeutici alla variante urbanistica impugnata, ivi comprese la D.C.C. n. 16 del 19.6.2019 di adozione della Variante e le D.C.C. n. 15 del 19.6.2019 e n. 36 del 9.12.2019, rispettivamente, di adozione e di approvazione dell'aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. comunale nonché, (ii) la nota del Comune di Nibionno prot. n. 3092 dell'1.4.2020, (iii) gli elaborati grafici del vigente P.T.C. del Parco Regionale della Valle del Lambro e di quello adottato (con D.C.P. n. 12 del 26.9.2017 e controdedotto con D.C.P. n. 2 dell'8.3.2018) relativi all'area oggetto del presente giudizio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nibionno e dell'Ente Parco della Valle del Lambro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2024 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I sig.ri Ottavio Paglia e Giuliana Paola Colombo hanno domandato l'annullamento della deliberazione n. 37 del 9.12.2019, con cui il Consiglio

Comunale del Comune di Nibionno ha approvato la variante generale al piano di governo del territorio, il parere del Parco Regionale della Valle del Lambro prot. n. 6295 del 7.11.2019 e gli altri atti indicati in epigrafe, nella parte in cui ricomprendono l'intera area di loro proprietà, censita in catasto al foglio 9, mappale 2555, entro il confine del Parco Regionale della Valle del Lambro.

2. Queste le censure dedotte:

I. violazione dell'art. 8 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco Regionale della Valle del Lambro, dell'art. 18, co. 5-ter della L.R. 30.11.1983, n. 86 e dell'art. 21-nonies della L. 241/1990. Carezza di potere in concreto;

II. eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e difetto di motivazione;

III. illegittimità del parere reso dal Parco Regionale della Valle del Lambro in seno alla variante urbanistica impugnata: eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione, illogicità.

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Nibionno, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carezza di interesse, stante la mancata impugnazione della legge regionale 16/2007 che ha istituito il Parco naturale della Valle del Lambro, della delibera di giunta regionale n. 7/601 del 28.07.2000 – di approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale della Valle del Lambro, che ha classificato il fondo come agricolo inedificabile di tutela ambientale - e del PTCP della Provincia di Lecco, che ha attribuito all'area destinazione agricola inedificabile.

4. Si è costituito in giudizio anche l'Ente Parco Regionale della Valle del Lambro, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso con memoria di mero stile.

5. All'udienza del 31 gennaio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

6. Con il primo motivo viene dedotto che il Comune di Nibionno avrebbe modificato il perimetro del Parco, inserendovi l'intera area censita in catasto al mappale 2555, anziché una sola porzione di essa, come invece era previsto sin dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 65/2000, di adeguamento del P.R.G. al PTC del Parco: la modifica non sarebbe giustificata da un mutamento dei confini

deliberato dall'Ente Parco, violerebbe l'art. 8 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco Regionale della Valle del Lambro, l'art. 18, co. 5-ter della L.R. 30.11.1983, n. 86 e il termine di diciotto mesi previsto all'art. 21 nonies, l. n. 241/1990 per l'esercizio del potere di autotutela.

7. Il secondo motivo ha ad oggetto i vizi di eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e difetto di motivazione della decisione di modificare i confini del parco rispetto a quelli previsti in atti deliberati in precedenza dallo stesso Comune, senza che il perimetro del parco sia mutato nel corso del tempo: di ciò ne sarebbe prova l'avvenuta edificazione nell'anno 2014 di un edificio di oltre quattro piani su un terreno adiacente ed allineato a quello oggetto del presente giudizio ed anch'esso inserito nel Sistema delle aree fluviali e lacustri del P.T.C. del Parco Regionale della Valle del Lambro.

8. Con il terzo motivo viene dedotta l'illegittimità del parere espresso dal Parco regionale della Valle del Lambro sulla variante: il Parco non avrebbe eccepito nulla con riferimento ad ingiustificate modifiche al recepimento dei confini del parco attuate dal Comune e non avrebbe considerato il parere favorevole reso dallo stesso Parco n. 167 del 26.6.2001 sulla deliberazione del Consiglio Comunale n. 65/2000 di adeguamento del P.R.G., il parere n. 71 dell'1.6.2004 reso sulla successiva variante al P.R.G. e quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2010, approvata alla presenza del Presidente del Parco.

Ad avviso dei ricorrenti, l'individuazione dei confini del Parco, nel territorio comunale di Nibionno, risulterebbe dagli atti adottati dal Comune negli anni tra il 2001 e il 2010 e l'eventuale discrasia con gli elaborati grafici del Parco si tradurrebbe in un semplice errore materiale emendabile di questi ultimi o rappresenterebbe, comunque, motivo di illegittimità degli stessi per illogicità e contraddittorietà.

9. Le censure – che possono essere esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse – sono infondate nel merito. Ciò rende superfluo l'esame

delle eccezioni preliminari sollevate dall'amministrazione resistente.

10. I ricorrenti hanno contestato l'erroneità dell'inclusione all'interno del perimetro del Parco regionale della Valle del Lambro, ad opera della variante impugnata, dell'intera area di loro proprietà, anziché di una sola porzione di essa, come invece era previsto negli atti di pianificazione comunale sopra richiamati.

Nulla però hanno dedotto in merito a quello che è l'unico elemento decisivo ai fini della valutazione della legittimità dei provvedimenti impugnati e cioè alla inclusione o meno dell'area all'interno del perimetro del parco negli atti con i quali è stato approvato il PTC del Parco.

Si sono limitati a invocare lo scarso dettaglio della perimetrazione del Parco regionale della valle del Lambro contenuta nella l. reg. n. 16/2007 e negli elaborati del PTC del Parco ma non hanno fornito alcun principio di prova che dimostri che tali atti non includano l'area all'interno del Parco regionale e che smentisca quanto, invece, è stato puntualmente rappresentato nella relazione depositata in giudizio dall'amministrazione comunale, in cui viene riportata la tavola 1B del piano territoriale di coordinamento del Parco e indicata la posizione dell'area, all'interno del perimetro Parco Naturale, tra gli "ambiti per infrastrutture sportive e ricreative" disciplinati dall'art. 23 della n.t.a. del ptc del Parco (doc. 01 depositato in giudizio in data 19.5.2023).

Per di più, con il terzo motivo di ricorso, riconoscendo che vi sia una discrasia tra i confini indicati nella delibera del Consiglio Comunale n. 21/2010 e quelli indicati negli elaborati grafici del parco, i ricorrenti hanno sostanzialmente ammesso che, in forza di questi ultimi, l'area si colloca all'interno del perimetro parco.

11. A fronte di ciò, la decisione assunta con il provvedimento impugnato, di rettificare la perimetrazione per adeguarla a quella prevista dal PTC del Parco, inserendo l'intera area all'interno del confine del Parco Regionale della Valle del Lambro, costituisce atto dovuto.

L'art. 18 della l. reg. n. 86/1983 prevede, invero, che *"le previsioni urbanistiche del piano del parco sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di*

diritto negli strumenti urbanistici generali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute”.

La norma vincola il Comune a recepire le prevalenti previsioni urbanistiche del Piano del parco, e dunque anche a rettificare errori contenuti nei propri atti di pianificazione.

Con tale rettifica non viene esercitato un potere di autotutela: si tratta di un intervento volto a correggere previsioni contenute negli strumenti urbanistici che, in quanto difformi da quelle del Piano del parco, non hanno mai avuto effetti, essendo sostituite di diritto da queste ultime.

Stante il carattere vincolato del potere esercitato, non è necessaria alcuna motivazione, né - a prescindere dalla mancata prova della identità della disciplina urbanistica dettata per l'area interessata dalla edificazione e per l'area oggetto della presente controversia - è configurabile il vizio dell'eccesso di potere.

La pretesa dei ricorrenti di attribuire prevalenza alla perimetrazione comunale rappresentata nella deliberazione n. 21/2010 rispetto alle previsioni del piano territoriale di coordinamento del Parco Regionale della Valle del Lambro si scontra quindi, palesemente, con il dettato della legge regionale.

12. Tutte le censure dedotte sono quindi prive di fondamento.

13. Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

14. La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore

Antonio De Vita, Consigliere

L'ESTENSORE

Silvia Cattaneo

IL PRESIDENTE

Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO

